



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia
Ufficio 4 Tecnico Opere Marittime per il Veneto

ORDINANZA n. 16/2025

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 4 - TECNICO - OPERE MARITTIME PER IL VENETO

- Vista la Legge 05 maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR. DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n. 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
- Visto il Codice della Navigazione approvato con R. D. 30 marzo 1942, n. 327;
- Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla Legge 05 marzo 1963, n. 366;
- Visto il D. l. n. 90/2014 e la legge 11 agosto 2014 n. 114;
- Vista l'Ordinanza n. 93 del 20 dicembre 2007 del Magistrato alle Acque e successive integrazioni e modifiche;
- Vista la richiesta di SAVE S.p.A. prot. SA\28-03-2025\0000827 intesa all'emanazione di specifica Ordinanza di interdizione della navigazione nella fascia di circa 800 m. antistante il tratto barenale e di basso fondale compreso tra Passo Campalto e il canale di Tessera e nella fascia di basso fondale, larga circa 1000 m., antistante il margine sud est del sedime aeroportuale nel tratto compreso tra *Punta Grossa* e *Palude Paliaga*, per ridurre il rischio di *Wildlife Strike* provocato dall'involto improvviso di avifauna selvatica disturbata dall'avvicinamento di naviganti occasionali;

RENDE NOTO:

Dal momento che la consistente presenza di avifauna selvatica nelle zone lagunari antistanti il sedime aeroportuale del Marco Polo, può effettivamente determinare pericolo per la navigazione aerea a causa di potenziali impatti con gli aeromobili in fase di atterraggio e/o decollo, per motivi di salvaguardia della Pubblica incolumità, viene interdetta la navigazione nella fascia rivierasca della laguna di Venezia in prossimità del sedime aeroportuale.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Ritenuta la necessità di adeguare le norme al fine di garantire la sicurezza della navigazione e l'incolumità degli operatori e dei naviganti.

ORDINA

art. 1 – A far data dalla presente ordinanza è interdetta la navigazione, con divieto di accesso e di transito a tutte le unità, nella fascia rivierasca di m. 800/1000 circa della laguna di Venezia, compresa tra il canale di Campalto e il canale di Tessera e tra la località “Punta Grossa” nel Seno di Tessera e “Punta delle Canne” in Palude Paliaga come meglio indicato nell'allegata planimetria.

art. 2 – la Società SAVE S.p.A. è incaricata di provvedere al posizionamento di idonea cartellonistica lungo il limite indicato nella planimetria allegata.

art. 3 - Le disposizioni di cui all'art. 1, non si applicano ai mezzi delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e di Pronto Soccorso Sanitario 118, nonché a quelli di Protezione Civile, se circolanti per motivi di soccorso e/o pubblica sicurezza.

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e/o più grave fattispecie illecita, saranno contravvenzionati ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 171/2005 e ss. mm. ii. (diporto) o dell'art. 1174 del Codice della Navigazione (altri casi) e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto od in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Venezia, li _____

**Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Valerio VOLPE**